

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'appello va redatto come una "proposta" di sentenza

Va ritenuto che l'[art. 342 c.p.c.](#) abbia impostato l'impugnazione come una sorta di "proposta" di sentenza che, muovendo dalle parti contestate, individua e scandisce il diverso schema motivazionale, in fatto e in diritto, che conduce al nuovo contenuto decisorio. Non risponde quindi alle indicazioni della norma - in quanto non consente di discernere né il contenuto decisionale concretamente oggetto d'impugnazione, né le ragioni della contestazione, né il diverso schema motivazionale che dovrebbe coerentemente sorreggere la diversa decisione, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile - l'atto di appello che: a) non riporta in alcuna parte il dispositivo e/o le singole statuizioni impugnate; b) non indica in alcuna parte quali siano le domande formulate in primo grado dall'attore; c) non riproduce né espone l'iter motivazionale seguito in fatto e in diritto dal primo giudice, limitandosi ad inserire nel proprio percorso argomentativo alcune estrapolazioni che ulteriori commenti evidenziano non essere esaustive; d) espone le censure in termini di interlocuzione rispetto alle difese svolte in primo grado dalla controparte senza alcun riferimento alla loro "rilevanza ai fini della decisione impugnata"; e) evidenzia profili fattuali senza indicare se e quale rilievo gli stessi dovessero avere in sede decisoria; f) nulla espone rispetto ai danni di cui lamenta il mancato risarcimento.

...omissis...

ha impugnato la sentenza nsssssss emessa dal giudice di pace di Monza il 4 luglio 2014, che aveva ritenuto indimostrata la pretesa attorea, assumendone l'erronea valutazione delle risultanze documentali e chiedendo che la controparte ssssssss fosse condannata sia al risarcimento del danno conseguente al distacco dell'utenza e alla sua mala gestio sia alla ripetizione della somma di € 150,71 illegittimamente pagata sotto minaccia di distacco dell'utenza, con condanna alle spese dell'appello, alla restituzione di quanto eventualmente pagato per la soccombenza in primo grado e risarcimento del danno da lite temeraria.

L'appellata sssss si è costituita in giudizio assumendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c., sostenendo la correttezza della motivazione del primo giudice e riportandosi alle argomentazioni già esposte in quel grado di giudizio.

L'inammissibilità eccepita dalla parte appellata postula l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ammissibilità che nel caso di specie non sussiste.

L'art. 342 c.p.c. stabilisce infatti che: "La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti di provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata." Sebbene l'art. 342 c.p.c. non richieda formule sacramentali e predefinite per la proposizione dell'appello, la ratio della norma è univoca nel richiedere una prospettazione che consenta, già dalla sola lettura dell'atto, di comprendere quali sono le parti della sentenza da modificare, il contenuto di tali modifiche e le specifiche ragioni in fatto e in diritto che giustificano la richiesta; in sostanza, la legge richiede che il contenuto dell'atto di appello sia espresso in modo chiaro e immediatamente percepibile, così da consentire di circoscrivere l'oggetto del riesame richiesto, imponendo all'appellante di accompagnare all'enunciazione volitiva l'illustrazione argomentativa volta a contrastare le ragioni del primo giudice".

Si è quindi coerentemente ritenuto che l'art. 342 c.p.c. abbia impostato l'impugnazione come una sorta di "proposta" di sentenza che, muovendo dalle parti contestate, individua e scandisce il diverso schema motivazionale, in fatto e in diritto, che conduce al nuovo contenuto decisorio.

L'appello in esame non risponde alle indicazioni della norma.

Infatti, l'atto di appello:

- a) non riporta in alcuna parte il dispositivo e/o le singole statuizioni impugate;
- b) non indica in alcuna parte quali fossero le domande formulate in primo grado dall'attore; ciò impedisce di verificare prima facie sia la rilevanza delle questioni dedotte in appello sia la corrispondenza all'originario petitum delle conclusioni finali;
- c) non riproduce nè espone l'iter motivazionale seguito in fatto e in diritto dal primo giudice, limitandosi ad inserire nel proprio percorso argomentativo alcune estrapolazioni che ulteriori commenti evidenziano non essere esaustive (a pag. 1 l'appellante lamenta che il primo giudice si sia riferito al 2007 mentre i fatti erano del 2005; nel prosieguo dell'atto non è vi più alcun riferimento a tale passaggio motivazionale);
- d) espone le proprie censure in termini di interlocuzione rispetto alle difese svolte in primo grado dalla controparte senza alcun riferimento alla loro "rilevanza ai fini della decisione impugnata", ciò che non consente di comprendere se si tratti di

argomentazioni ultronee ai fini dell'appello o di un motivo di impugnazione della sentenza;

e) evidenza profili fattuali (come l'asserita falsificazione delle fatture da parte di E.) senza indicare se e quale rilievo gli stessi dovessero avere in sede decisoria (come fatto costitutivo della domanda o come supporto probatorio);

f) nulla espone rispetto ai danni di cui lamenta il mancato risarcimento (che vi fosse stata una richiesta in tale senso risulta solo dal titolo del "primo motivo" di appello e da uno dei passaggi della sentenza riportati nell'atto).

Tutto ciò viola il dettato dell'art. 342 c.p.c. e non consente di discernere nè il contenuto decisionale concretamente oggetto d'impugnazione, nè le ragioni della contestazione, nè il diverso schema motivazionale che dovrebbe coerentemente sorreggere la diversa decisione.

L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alla nota spese depositata dalla parte appellata, coerenti con i valori tabellari; infatti, benchè l'appellante abbia indicato come valore di causa l'importo di € 150,71, dalle conclusioni dell'appello si ricava che tale cifra corrisponde alla sola somma chiesta in ripetizione; poichè l'appellante ha chiesto anche il risarcimento dei danni senza ulteriori indicazioni, per il combinato disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c. il valore di causa è dato dal limite di competenza del giudice di pace.

Si manda quindi alla cancelleria per le verifiche e gli adempimenti di competenza sulla regolarità contributiva.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 960,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. se e come di legge; manda la cancelleria per le verifiche di competenza in relazione alla regolarità contributiva dell'appello.